

N. 12/2023 RG



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Laura De Simone	- Presidente
dott. Luca Fuzio	- Giudice estensore
dott. Maria Magri	- Giudice

nel procedimento n. **12/2023 P.U.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

LORENZI ETTORE (C.F. LRNTTR81R24A794J), nato a Bergamo il 24.10.1981 e residente a Verdello (BG), Via Cascina San Giovanni s.n.c.;

LORENZI GIANLUIGI (C.F. LRNGLG45E19L753M), nato a Verdello (BG) il 19.05.1945 ed ivi residente in Via Cascina San Giovanni s.n.c.;

PASSERA DOMENICA (C.F. PSSDNC53P70G160U), nata a Osio Sotto (BG) il 30.09.1953, residente a Verdello (BG), Via Cascina San Giovanni s.n.c.,

tutti rappresentati e difesi Avv. Daniela Gargiulo (C.F. GRGDNL67A52I921P) del Foro di Spoleto, presso il cui studio sito in Milano, Viale dei Mille n. 25 sono elettivamente domiciliati

- ricorrenti -


ha pronunciato la seguente


SENTENZA





OGGETTO: APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO

- letto il ricorso congiunto depositato in data 19/01/2023 da LORENZI ETTORE (C.F. LRNTTR81R24A794J), LORENZI GIANLUIGI (C.F. LRNGLG45E19L753M), PASSERA DOMENICA (C.F. PSSDNC53P70G160U), familiari conviventi, per l'apertura della liquidazione controllata del loro patrimonio;









P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di LORENZI
ETTORE (C.F. LRNTTR81R24A794J), LORENZI GIANLUIGI (C.F.
LRNGLG45E19L753M), PASSERA DOMENICA (C.F. PSSDNC53P70G160U);
nomina Giudice Delegato il DOTT. LUCA FUZIO;
nomina liquidatore il DOTT. ANDREA DENTI;
ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente
sentenza l'elenco dei creditori;
asigna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso
dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza
per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di
ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengono di consegnare e rilasciare
immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di
liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente LORENZI
ETTORE sino alla concorrenza dell'importo di € 1.400,00 mensili, dei ricorrenti



LORENZI GIANLUIGI e PASSERA DOMENICA sino alla concorrenza dell'importo di € 1.350,00 mensili, con obbligo dei ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di LORENZI ETTORE, LORENZI GIANLUIGI, PASSERA DOMENICA,

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon



andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 7 giugno 2023

Il Giudice est.

Dott. Luca Fuzio

Il Presidente

Dott.ssa Laura De Simone

